



La prima fase attiene all'attivazione e può essere suddivisa in tre momenti principali: 1) emissione del SOP; 2) invio del SOP al sistema delle ragioniere per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, con contestuale informativa, mediante posta elettronica certificata (PEC), alla tesoreria competente; 3) invio del SOP, per il tramite del sistema delle ragioniere, alla tesoreria di competenza per il pagamento.

La seconda fase, invece, inerisce alla regolazione del SOP e, parimenti, vede tre passaggi nodali: 1) richiesta di integrazione dei fondi occorrenti sul capitolo incapiante al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite dell'UCB di competenza; 2) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione al bilancio dello Stato per l'integrazione dei fondi sul pertinente capitolo, 3) emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione del sospeso da parte dell'amministrazione che ha già emesso il SOP.

Dal punto di vista giuridico, però, non va trascurato che la richiesta di integrazione dei fondi occorrenti sul capitolo risultato incapiante avviene contestualmente all'emissione del SOP, per cui l'avvio delle due fasi rappresentate nello schema è, in concreto, pressoché coevo. In proposito, si sottolinea l'esigenza, al fine di consentire la corretta imputazione nel bilancio dello Stato delle somme esitate e per una maggiore trasparenza dei conti pubblici, che l'emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione del sospeso avvenga possibilmente entro sei mesi dall'emissione del SOP. Dal canto suo, una volta pagato il SOP, la tesoreria, allo scopo di agevolare la sistemazione delle partite, procederà, con cadenza mensile e tramite PEC, a informare dell'avvenuto pagamento l'amministrazione emittente e il competente ufficio del sistema delle ragioniere.

Inquadrate il contesto generale, si può scendere più agevolmente nella illustrazione dei procedimenti che vanno seguiti in materia di SOP, appresso distinti per amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni periferiche dello Stato, agenzie fiscali nonché per i commissari *ad acta*.

